



IL MAGGIORE

Fondazione Centro Eventi Il Maggiore

CRITERI e MODALITÀ di AMMISSIONE dei SOCI SOSTENITORI Rev 0.0

Regolamento approvato dal Collegio dei Fondatori con deliberazione n. 3 del 18.05.2021

Premessa

Costituendo il presente Regolamento una fonte subordinata allo Statuto della Fondazione, esso presuppone integralmente le disposizioni di quest'ultimo. La modifica, anche parziale, del presente Regolamento ne comporterà automaticamente la cessazione dell'efficacia. Le norme del medesimo Regolamento non potranno essere interpretate in modo contrastante con le disposizioni di legge e dello Statuto della Fondazione. Lo Statuto ed il presente Regolamento sono pubblicati sul sito internet della Fondazione (www.ilmaggioreverbania.it).

1. I Soci Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di Soci Sostenitori, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. h) e i) dello Statuto, le persone giuridiche pubbliche o private od altre Istituzioni aventi sede in Italia e all'estero, nonché tutte le persone fisiche che, condividendo le finalità della Fondazione e rappresentando il legame della stessa con il territorio presso cui opera, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro.

2. Criteri di Ammissione

I Soci Fondatori, sulla base delle disposizioni statutarie, al fine di rendere oggettivo, trasparente e misurabile l'apporto dei Soci Sostenitori determinano ed individuano con il presente regolamento i seguenti criteri sulla cui base viene valutata l'ammissione di interessati a ricoprire tale ruolo:

- caratteristiche finanziarie del potenziale socio, immagine pubblica e curriculum (se *imprenditore/persona giuridica*),
- curriculum e partecipazione nella vita sociale e culturale territoriale/regionale/nazionale (se *persona fisica*),
- integrità morale e sociale del soggetto/ente/impresa,
- assenza condanne, fallimenti, contenziosi e debiti nei confronti della Pubblica Amministrazione,
- assunzione impegno economico almeno triennale sotto forma di contributo finanziario annuale ad accrescimento del patrimonio disponibile, in misura non inferiore ad euro 5.000,00(=cinquemila/00) annui.

È ammissibile l'ottenimento della qualifica di Socio Sostenitore, ai sensi del vigente Statuto, anche mediante un'attività professionale di particolare rilievo, l'attribuzione di beni materiali o immateriali o la prestazione di beni e servizi, alle seguenti condizioni:

- a) tali prestazioni o beni devono avere un valore di mercato, non inferiore all'importo minimo di euro 5.000,00/annui;
- b) le prestazioni, i beni e i servizi devono essere direttamente funzionali alle attività e alle finalità della Fondazione.

La stima del valore nonché l'attestazione circa la finalizzazione della fornitura delle prestazioni, dei beni e dei servizi di cui alle precedenti lettere a) e b) sono attestate da autocertificazione/certificazione degli organi competenti; la congruità dell'importo e la coerenza con gli scopi della Fondazione verrà valutata dal Collegio dei Fondatori che potrà anche avvalersi di verifiche professionali ovvero di personale del Socio Fondatore Comune di Verbania per una corretta stima dei valori dichiarati.



IL MAGGIORE

Fondazione Centro Eventi Il Maggiore

3. Modalità e valutazione domanda ammissione

La domanda di ammissione va presentata formalmente utilizzando il modello "AS" allegato al presente regolamento (distinto per persone giuridiche e persone fisiche) indirizzato al Presidente del Collegio dei Fondatori e trasmesso completo degli allegati richiesti, tramite P.E.C. all'indirizzo ilmaggioreverbania@lwcert.it.

La domanda di ammissione, una volta protocollata, viene trasmessa al Presidente del Collegio dei Fondatori che dovrà convocare i Soci Fondatori entro i successivi 60(=sessanta) giorni liberi dalla data di protocollo per la disamina, inserendo un punto all'OdG per ciascuna richiesta di ammissione e trasmettendo al Collegio dei Fondatori la documentazione pervenuta. In caso di ostacoli all'accoglimento della domanda, il Collegio dei Fondatori provvederà a comunicare all'aspirante Socio Sostenitore le relative motivazioni e, ricevute le controdeduzioni dell'interessato nei quindici giorni successivi, accoglierà la domanda oppure deciderà la sua mancata accettazione. In quest'ultimo caso l'aspirante socio potrà nuovamente ripresentare domanda di ammissione, allorquando siano venute meno le cause ostative a fondamento del mancato accoglimento della precedente istanza.

Il Collegio dei Fondatori, sulla base dei criteri di cui al presente regolamento procede alla valutazione ed all'eventuale deliberazione di accettazione o di rifiuto ai sensi di Statuto.

4. Effetti della deliberazione di accettazione

A seguito della deliberazione di accettazione da parte del Collegio dei Fondatori, gli ammessi vengono iscritti a Libro Soci Sostenitori e provvedono a liquidare il contributo annuale in unica soluzione con bonifico bancario entro la fine dell'esercizio in corso e per gli esercizi successivi entro il 31 dicembre di ogni anno.

Per i nuovi Soci Sostenitori, ammessi nel periodo tra il 1° gennaio ed il 30 settembre, la scadenza della quota del contributo annuale è fissata al 31 dicembre di ciascun anno; per i nuovi soci ammessi nel periodo tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre, la scadenza della stessa quota è prevista al 31 dicembre dell'anno successivo.

Anche al fine della predisposizione del bilancio preventivo, entro il 30 settembre del terzo anno il Socio sostenitore comunica alla Fondazione l'intenzione di rinnovare o meno la propria partecipazione per il triennio successivo.

5. Durata del riconoscimento di Socio sostenitore.

La durata minima del riconoscimento di Socio Sostenitore è stabilita in anni tre.

6. Perdita del riconoscimento di Socio sostenitore

La perdita della qualifica di Socio Sostenitore si verifica al venir meno dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2 mediante deliberazione del Collegio, su proposta del CdA.

Il mancato pagamento della quota annuale entro il termine ultimo del 31 marzo dell'anno successivo determina l'automatica decadenza dalla qualifica di Socio Sostenitore che diviene effettiva dalla presa d'atto del Collegio dei Fondatori.

7. Rinvio

Per tutto quanto riguarda la disciplina dei Soci Sostenitori si rinvia alle disposizioni statutarie.